

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott.ssa Chiara Desenzani), ordinanza del 5.2.2019

**Sfruttamento di manodopera *ex art. 603 bis c.p.* – elementi costitutivi – gravi indizi di colpevolezza.**

La fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, a seguito della novella legislativa intervenuta con la l. 29 ottobre 2016, n. 199, non richiede che si tratti di attività organizzata di intermediazione né che la condotta assuma i caratteri della violenza, della minaccia o dell'intimidazione, così bastando, per la configurazione dell'illecito il reclutamento, l'utilizzo della manodopera con approfittamento dello stato di bisogno e lo scopo di sottoporre il lavoratore a condizioni di sfruttamento.

Sussistono i relativi gravi indizi di colpevolezza allorquando, dalle indagini della polizia giudiziaria, emergano precarie condizioni igieniche dell'ambiente di lavoro e degli attigui spazi destinati al pernottamento dei lavoratori, così come lo spazio comune adibito a cucina, stipendi assolutamente irrisori, inosservanza dei fondamentali e basilari diritti dei lavoratori, nonché la sproporzione tra gli orari di lavoro dichiarati e la quantità di materiale confezionato, nonché la reticenza serbata dai lavoratori stessi; elementi tutti sintomatici della condizione di sfruttamento.